Epigrafe

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli

Sezione II

in composizione monocratica, in persona del dott. **DI. RA.**, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (oscurato) R.G. e vertente tra

(oscurato) in persona del l.r.p.t., rappresentati dall'avv.to Renato Scarlato come in atti;

- ATTRICE -

Ε

XXXXXXXX, rapp.ta e dif.sa dall'avv.to XXXXXXXX come in atti

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.1.19, le parti, precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società (*oscurato*) S.r.l. conveniva in giudizio (*oscurato*) S.p.A. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti (ovvero interessi debitori e creditore, spese, cms e valute) così come evidenziato in narrativa:

accertare la illegittimità delle somme contabilizzate dall'istituto di credito, in conseguenza dell'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese e per l'effetto condannare la banca alla restituzione, in favore dell'istante, delle somme a tale titolo indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al

tasso legale degli interessi attivi e passivi, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo ed integrale soddisfo;

condannare l'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, anche a mezzo di CTU oltre gli interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;

condannare l'istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati applicando il tasso legale, ovvero quello sostitutivo, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;

condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di cms, spese ed oneri conto;

accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul conto corrente di corrispondenza delle poste attive derivanti da anticipazione e sconti e conseguentemente epurarle dai saldi progressivi, in subordine dichiarare illegittime le condizioni economiche applicate ai detti rapporti e per l'effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso legale, della esclusione delle spese e commissioni nonché dell'azzeramento delle valute e capitalizzazione semplice, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto;

con vittoria di spese e competenze di lite".

A base della domanda esponeva quanto seque:

"... la (oscurato) ha intrattenuto con la Banca (oscurato) rapporti bancari articolati nella forma del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito, contraddistinto con il n. (oscurato) e dei conti anticipi sbf contrassegnati con i numeri (oscurato), (oscurato) e (oscurato); durante l'intercorso rapporto contrattuale, la correntista ha constato l'eccessivo lievitarsi delle spese della banca gravate da interessi a debito elevatissimi, competenze, remunerazioni e costi mai concordati, nonché l'applicazione di interessi a credito, determinati unilateralmente ed inferiori al tasso praticato sul mercato e finanche al tasso legale; il tutto in assenza di idonea convenzione;

sul conto corrente ordinario di corrispondenza n. (oscurato): questa difesa eccepisce la inesistenza di apertura di conto corrente... alla inesistenza del contratto (intesa come mancato perfezionamento) consegue che: sono stati applicati ed addebitati interessi mai pattuiti; sono stati praticati interessi creditori sui saldi avere inferiori al tasso legale, sono sempre stati calcolati interessi debitori anatocistici e capitalizzazione trimestrale le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima dell'1 luglio 2000 qualunque sia la periodicità sono sempre nulle per violazione di norma imperativa; sono stati calcolati, richiesti e versati indebitamente importi a titolo di commissioni di massimo scoperto, tale trasferimento patrimoniale si configura nullo per mancanza di causa; sono stai calcolati, richiesti e versati indebitamente importi a titolo di spese per operazioni di tenuta conto; sono state

applicate costantemente valute fittizia con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito;

si eccepisce la nullità delle condizioni applicate dalla banca ai rapporti anticipi: stante l'assenza di conti anticipi sbf la ricostruzione di tali rapporti andrà effettuata nel rispetto dei seguenti parametri di conteggio: applicazione del tasso legale in sostituzione di quello applicato dalla banca, epurazione di spese e commissioni, inserimento della valuta reale e con capitalizzazione semplice".

Eccepiva tra l'altro parte attrice, l'inesistenza del contratto costitutivo di tutti i rapporti, per assenza di forma scritta, con conseguente eliminazione di ogni spesa, commissione e tasso di interesse pattizio.

Provvedeva a costituirsi in giudizio l'istituto di credito il quale chiedeva il rigetto integrale della domanda, formulando specifica e puntuale eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione con vittoria di spese e competenze di lite.

All'udienza di comparizione e trattazione del 23 ottobre 2015 il Tribunale disponeva il mutamento del rito e rinviava al 26 febbraio 2016 per la comparizione delle parti e la trattazione. Esaurita la fase istruttoria con l'espletamento di una perizia contabile, all'udienza del 22 gennaio 2019 le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale si riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali.

La prescrizione eccepita tempestivamente e correttamente dalla convenuta, importa che saranno escluse dal ricalcolo del ctu le rimesse solutorie ante 3.12.03 (in atti vi è richiesta di documentazione che si ritiene equivalente alla messa in mora, datata 3.12.13).

L'assenza della documentazione contrattuale.

Parte attrice deduce espressamente l'inesistenza del documento contrattuale tra le parti.

Ciò, a parere del tribunale, indice a far convergere l'onere probatorio circa la sussistenza della forma scritta come fonte negoziale a carico di parte convenuta che, tuttavia, nulla ha dedotto od offerto in prova sul punto.

Ne consegue che, in applicazione dell'art. 117 TUB, dovrà ritenersi la nullità dell'intero regolamento contrattuale (e non delle singole clausole con esclusione dell'applicazione del criterio sostitutivo dei tassi BOT ma con applicazione del criterio del tasso codicistico) senza tener conto delle pattuizioni contrattuali.

I criteri di elaborazione della ctu.

In limine, si è accertata la sussistenza di un fido applicato dalla banca, con la conseguenza che, ai fini della prescrizione, si dovrà tener conto delle rimesse solutorie in contrapposizione a quelle ripristinatorie.

Orbene, in applicazione del criterio espresso dalla giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 10941/2016, che chiarisce che le rimesse se fatte per coprire il passivo eccedente i limiti del fido hanno natura solutoria, e sono immediatamente

autonomamente e non al momento dell'estratto conto trimestrale o comunque periodico, e se invece sono eseguite per ricostituire il fido concesso hanno natura ripristinatoria.

Nel preferire la rielaborazione del ctu che tale sentenza applica, si ritiene quindi che, alla data del 17.3.04, il saldo suo conto corrente di cui è causa (su cui confluivano i conti anticipi) risulti Euro 71.381,39 a credito della società attrice.

Le spese seguono la competenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:

- accoglie la domanda di parte attrice;
- per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di euro 71.381,39 oltre interessi dal 17.3.04 sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 13.000,00 oltre iva cassa e spese generali e spese di ctu ed euro 385,00 per esborsi, da attribuirsi al legale di parte attrice che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Napoli, 3.6.19

Il Giudice

Diego Ragozini